

Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312 ⁽¹⁾.

Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - *Art. 11, comma 7 e art. 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006.*

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 30 novembre 2007, n. 105.

La Giunta Regionale

omissis

Delibera

- Di approvare le caratteristiche e le tipologie nonché i livelli, le procedure e i requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 11, comma 7 e dell'*articolo 13, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9* relativa a "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.

Allegato A

Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - *articolo 11, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006*

1. Ambito di applicazione

1.1. La presente disciplina si applica ai campeggi e ai villaggi turistici così come definiti all'*articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9*, di seguito denominata legge.

2. Autorizzazione

2.1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di campeggio o villaggio turistico, di cui all'articolo 14 della legge, deve indicare:

a) le generalità del titolare e del responsabile della conduzione della struttura ricettiva;

b) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva;

c) i periodi di esercizio dell'attività.

2.2. Fermo restando quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'autorizzazione è subordinata all'acquisizione:

a) del rilievo planimetrico della struttura ricettiva;

b) dell'autorizzazione sanitaria in caso di somministrazione di cibi e bevande;

c) del provvedimento di classificazione provvisorio rilasciato dalla Provincia;

d) del nominativo del responsabile o della persona addetta alla sorveglianza ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge;

e) di copia dell'assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge.

2.3. Il Comune, una volta avviata l'attività autorizzata, provvede d'ufficio a verificare l'iscrizione del responsabile della conduzione della struttura ricettiva al registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

3. Segni distintivi e altre indicazioni per il pubblico

3.1. I segni distintivi dei villaggi turistici e dei campeggi sono quelli indicati nell'allegato "A5".

3.2. Le strutture ricettive all'aria aperta devono esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo di cui al punto 3.1 corrispondente alla tipologia e alla classificazione posseduta.

3.3. È fatto obbligo di tenere esposta in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge e una tabella contenente le seguenti notizie:

a) l'esatta classificazione assegnata;

b) la planimetria della struttura ricettiva con l'indicazione del numero delle piazzole e delle unità abitative;

c) i periodi di apertura;

- d) il nome del responsabile della struttura ricettiva;
- e) il regolamento d'organizzazione del complesso;
- f) il recapito della guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso;
- g) le indicazioni utili per accedere ai servizi di farmacia e all'ufficio postale più vicini;
- h) le modalità per l'inoltro dei reclami previsti dall'articolo 42 della legge.

3.4. Nella tabella di cui al punto 3.3 possono essere inserite eventuali indicazioni su altri servizi di pubblica utilità.

3.5. È fatto obbligo di tenere esposto in ogni unità abitativa, oltre il cartellino con l'indicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della legge, una tabella contenente le seguenti notizie:

- a) la denominazione e la classificazione della struttura ricettiva;
- b) il numero dell'unità abitativa;
- c) l'ora in cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa.

3.6. È fatto altresì obbligo di esporre in ogni unità abitativa un apposito cartello indicante il percorso di emergenza in caso di incendio. Sono escluse dall'obbligo le unità abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra.

3.7. I modelli delle tabelle di cui ai punti 3.3 e 3.5 sono predisposti e forniti dalle Province.

4. Classificazione

4.1. Le strutture ricettive all'aria aperta così come definite all'articolo 11, commi 2 e 3 della legge sono classificate, in base alle caratteristiche e ai requisiti posseduti, a due, tre e quattro stelle per i villaggi turistici e ad una, due, tre e quattro stelle per i campeggi.

4.2. Le stelle sono assegnate in base alle prescrizioni e ai requisiti obbligatori così come riportati negli allegati "A1", "A2", "A3" e "A4".

5. Procedure di classificazione

5.1. Per ottenere la classificazione il titolare o gestore della struttura ricettiva all'aria aperta presenta la domanda alla Provincia competente per territorio, nella quale deve indicare:

- a) le proprie generalità;
- b) l'ubicazione, la tipologia e l'insegna della struttura;
- c) la classificazione posseduta e quella che si intende conseguire;
- d) la capacità ricettiva.

5.2. La domanda di cui al punto 5.1 è corredata di un rilievo planimetrico della struttura ricettiva in scala 1:100 nella quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché del modello di comunicazione delle attrezzature e dei servizi predisposto e fornito dalle Province.

5.3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia può richiedere ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

5.4. Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Provincia competente per territorio documentazione di cui ai punti 5.1 e 5.2. Qualora non siano intervenute modifiche a carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore ⁽²⁾.

5.5. La Provincia provvede alla classificazione delle strutture ricettive entro il 31 dicembre successivo. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata, la richiesta di classificazione s'intende accolta.

5.6. I provvedimenti di classificazione sono notificati agli interessati, comunicati alla Giunta regionale ed al Comune competente per territorio.

(2) Punto così sostituito dal punto 2, [Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893](#). Il testo originario era così formulato: «5.4. Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Provincia competente per territorio la documentazione di cui al punto 5.2. Qualora non siano intervenute modifiche di carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore.».

6. Classificazione provvisoria

6.1. Per le nuove strutture ricettive all'aria aperta la classificazione necessaria ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 della legge, viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati per l'ottenimento della concessione edilizia comunale,

integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui s'intende dotare la struttura.

6.2. La Provincia rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6.3. Entro trenta giorni dall'effettivo avvio dell'attività, il titolare o gestore della struttura ricettiva inoltra la domanda di classificazione definitiva.

6.4. La Provincia, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, rilascia il provvedimento di classificazione definitiva con la procedura di cui al punto 5.

6.5. Entro lo stesso termine di cui al punto 6.4 la Provincia provvede al rilascio del provvedimento di classificazione nei casi indicati al punto 7.2.

7. Efficacia della classificazione

7.1. La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ha efficacia per il quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio.

Nell'ultimo anno del quinquennio, i procedimenti di revisione di classifica, a domanda, sono presentati entro il primo trimestre e sono conclusi nel termine massimo di sessanta giorni ⁽³⁾.

7.2. Qualora nel corso del quinquennio si verificano variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione o qualora venga accertato che l'esercizio ricettivo non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione.

7.3. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per i nuovi esercizi ricettivi, rimangono efficaci fino al compimento del quinquennio stesso.

(3) Punto così sostituito dal punto 3, [Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893](#). Il testo originario era così formulato: «7.1. La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ha efficacia per un quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio. Non si procede a revisioni di classifica, a domanda, nell'ultimo anno del quinquennio.».

8. Attrezzature, impianti e arredi

8.1. Le attrezzature e gli impianti delle strutture ricettive all'aria aperta devono risultare in buone condizioni di funzionamento e manutenzione; la

qualità degli arredi deve essere adeguata livello di classificazione e ai requisiti previsti per le singole strutture.

8.2. Qualora la Provincia rilevi situazioni non rispondenti a quanto prescritto al punto 8.1, dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione della struttura o, in caso di gravi deficienze o di strutture già classificate al livello più basso, da comunicazione al Comune competente per territorio al fine della sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. La comunicazione effettuata dalla Provincia vale come istanza per l'inizio del procedimento amministrativo.

8.3. Trascorso il periodo dei sei mesi previsto al punto 8.2 senza che siano intervenuti i necessari adeguamenti l'autorizzazione amministrativa viene revocata.

9. Servizi annessi

9.1. Costituiscono "servizi annessi" le strutture o gli impianti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura principale; la gestione dei "servizi annessi" deve coincidere con la gestione della struttura ricettiva principale.

10. Vincolo di destinazione

10.1. Le strutture ricettive all'aria aperta gravate da vincoli di destinazione previsti dalle leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche, possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste dall'articolo 11 della legge, fermo restando i vincoli suddetti.

11. Norme speciali

11.1. È fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva delle strutture all'aria aperta nel permesso di costruire, nel certificato di abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività ricettiva.

11.2 Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11 della legge, gli allestimenti mobili per il pernottamento quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili non possono effettuare allacci diretti e permanenti agli impianti idrici, fognari e del gas.

12. Norme transitorie

12.1. I campeggi e i villaggi turistici esistenti dovranno adeguarsi ai requisiti obbligatori previsti per il livello di appartenenza entro diciotto mesi dall'emanazione della presente disciplina.

Allegato A1

Requisiti obbligatori per la classificazione dei campeggi

- 1.0 Densità ricettiva**
 - 1.01 30 mq per persona [4]
 - 1.02 25 mq per persona [3]
 - 1.03 20 mq per persona [2]
 - 1.04 15 mq per persona [1]
- 2.0 Prestazioni di servizio**
 - 2.01 Servizio di ricevimento - portineria - informazioni**
 - 2.01.1 Assicurato da un addetto in via esclusiva [4]
 - 2.01.2 Assicurato da un addetto [1] [2] [3]
 - 2.02 Servizio di sorveglianza nelle ore notturne**
 - 2.02.1 Un addetto fino a 1.000 presenti [1] [2] [3] [4]
 - 2.02.2 Due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto per ogni ulteriori 2.000 presenti [1] [2] [3] [4]
 - 2.03 Servizio custodia valori**
 - 2.03.1 Assicurato [3] [4]
 - 2.04 Cartellino di riconoscimento**
 - 2.04.1 Per tutto il personale [1] [2] [3] [4]
 - 2.05 Lingue estere correntemente parlate**
 - 2.05.1 Dal responsabile in servizio (almeno due lingue) [4]
 - 2.05.2 Dal personale di ricevimento - portineria - informazioni (almeno 2 lingue) [4]
 - 2.05.3 Dal personale di ricevimento - portineria - informazioni (almeno 1 lingue) [2] [3]
 - 2.06 Pronto soccorso**
 - 2.06.1 Locale attrezzato con medico reperibile a chiamata [3] [4]
 - 2.06.2 Cassetta di pronto soccorso con medico reperibile a chiamata [1] [2]
- 3.00 Installazioni igienico-sanitarie comuni di base**
 - 3.01 Locale w.c.** [5]
 - 3.01.1 1 W.C. ogni 15 persone [3] [4] [8]
 - 3.01.2 1 W.C. ogni 20 persone [1] [2] [8]
 - 3.02 Locale doccia** [6]
 - 3.02.1 1 box doccia ogni 15 ospiti [4] [8]
 - 3.02.2 1 box doccia ogni 20 ospiti [3] [8]
 - 3.02.3 1 box doccia ogni 25 ospiti [2] [8]
 - 3.02.4 1 box doccia ogni 30 ospiti [1] [8]
 - 3.03 Lavabi**
 - 3.03.1 1 ogni 15 ospiti [3] [4] [8]
 - 3.03.2 1 ogni 20 ospiti [1] [2] [8]
 - 3.04 Lavelli**
 - 3.04.1 1 ogni 50 ospiti [1] [8]
 - 3.04.2 1 ogni 40 ospiti [2] [3] [8]
 - 3.04.3 1 ogni 30 ospiti [4] [8]
 - 3.05 Lavatoi**
 - 3.05.1 1 ogni 60 ospiti [1] [2] [3] [8]
 - 3.05.2 1 ogni 40 ospiti [4] [8]
 - 3.06 Vuotatoi per wc chimici** [11]
 - 3.06.1 1 ogni 240 ospiti [1] [2] [3] [4]
 - 3.07 Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie comuni**
 - 3.07.1 2 volte al giorno [3] [4]
 - 3.07.2 1 volta al giorno [1] [2]
 - 3.08 Locali comuni per neonati e bambini**
 - 3.08.1 almeno 1 nursery room [4]

- 3.08.2 almeno 1 baby room [4]
- 3.09 Macchine ed altri allestimenti nei servizi**
- 3.09.1 lavanderia automatica [4]
- 3.09.2 stireria [4]
- 3.09.3 locale stenditoio [1] [2] [3] [7]
- 3.09.4 locale stenditoio [4]
- 3.09.5 macchine asciugatrici [4]
- 3.09.6 Asciugacapelli a muro (almeno due ogni blocco servizi) [3] [4]
- 3.10 Acqua calda**
- 3.10.1 in almeno l'80% delle installazioni igienico - sanitarie comuni [4]
- 3.10.2 in almeno il 50% delle installazioni igienico - sanitarie comuni [3]
- 3.10.3 in almeno il 30% delle installazioni igienico - sanitarie comuni [2]
- 3.10.4 in almeno il 20% delle installazioni igienico - sanitarie comuni [1]
- 3.11 Impianto telefonico per uso comune [1] [2] [3] [4]**
- 3.12 Internet point [3] [4]**
- 4.00 Dotazioni nelle unità abitative**
- 4.01 Attrezzature per il soggiorno commisurate alla capacità ricettiva dell'unità abitativa, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti [1] [2] [3] [4]**
- 4.02 Attrezzature per il soggiorno all'aperto composta da 4 sedie e 1 tavolo [3] [4]**
- 4.03 Pulizia unità abitative 4.03.1 Ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente [1] [2] [3] [4]**
- 4.04 Cambio di biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative**
- 4.04.1 Ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente: - settimanalmente [1] [2] [3] [4]
- settimanalmente [1] [2] [3] [4]
- 4.05 Televisione nelle unità abitative**
- 4.05.1 in almeno il 75% delle unità abitative [4]
- 4.05.2 in almeno il 50% delle unità abitative [3]
- 4.05.3 in almeno il 30% delle unità abitative [1] [2]
- 4.06 Riscaldamento nelle unità abitative [1] [2] [3] [4] [7]**
- 4.07 Aria condizionata**
- 4.07.1 in almeno il 20% delle unità abitative [4]
- 4.08 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative, con allacciamento agli impianti idrico e fognario [10]**
- 4.08.1 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, box doccia, w.c e servizio bidet) in tutte le unità abitative [3] [4]
- 4.08.2 installazioni igienico- sanitarie (lavabo, doccia, w.c e servizio bidet) in almeno il 50% delle unità abitative [1] [2]
- 5.00 Attrezzature comuni di base**
- 5.01 Market - Bar - Ristorante - Tavola calda**
- 5.01.1 servizio bar [1] [2]
- 5.01.2 locale bar [3] [4]
- 5.01.3 market [1] [2] [9]
- 5.01.4 market [3] [4]
- 5.01.5 servizio di ristorazione [3] [9]
- 5.01.6 servizio di ristorazione [4]
- 5.02 Servizio TV ad uso comune [1] [2] [3] [4]**
- 6.00 Superfici delle piazzole e delle unità abitative**
- 6.01 superficie a disposizione del singolo ospite non inferiore a mq. 8 con un minimo di 13 mq
- 6.02 superficie coperta nelle unità abitative non inferiore a mq. 5 per ospite
- 7.00 Barriere Architettoniche**
- 7.01 ai fini della determinazione dei requisiti di classificazione, nei campeggi di nuova costruzione e in quelli esistenti, si applicano le norme contenute nel *D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503*, nella *legge 9 gennaio 1989, n. 13* e nel *decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236*.
- 7.02 nei campeggi di nuova costruzione e in quelli esistenti, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità abitative con un minimo assoluto di due unità.
- 7.03 nei campeggi esistenti sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.
- 8.00 Qualità e stato di conservazione**
- 8.01 locali comuni e unità abitative (arredi, pavimentazione, pareti, tendaggi, illuminazione)
- ottimo [4] buono [3]
- sufficiente [1] [2]
- 8.02 aspetto esterno locali comuni e unità abitative (facciata, balconi, serramenti, porte e infissi)
- ottimo [4]
- buono [3] sufficiente [1] [2]
- 8.03 Installazioni igienico - sanitarie comuni di base (pareti, porte, arredi, sanitari, rubinetteria)
- ottimo [4]

- buono [3]
- sufficiente [1] [2]

Note allegato A1

[4] obbligatorio per campeggi a 4 stelle.

[3] obbligatorio per campeggi a 3 stelle.

[2] obbligatorio per campeggi a 2 stelle.

[1] obbligatorio per campeggi a 1 stella.

[5] per i nuovi complessi ed in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico - sanitari le superfici dei locali w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,40.

[8] ospiti che usufruiscono di servizi igienici (esclusi gli ospiti delle unità abitative dotate di servizi privati completi riservati).

[6] per i nuovi complessi ed in caso di manutenzione straordinaria dei servizi igienico - sanitari le superfici dei locali di lavaggio singolo e dei locali doccia non devono essere inferiori a mq. 1,40 aumentati a mq. 1,80 nel caso esista l'antidoccia.

[11] Vuotatoio per w.c. chimici: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

[7] obbligatorio solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 600.

[10] L'obbligo delle installazioni igienico - sanitarie nelle unità abitative, con allacciamento agli impianti idrico e fognario per i campeggi a 1, 2, 3 e 4 stelle sussiste per le nuove strutture o, nel caso di strutture esistenti, al momento della eventuale realizzazione di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento.

[9] il servizio viene dato per assolto nel caso in cui esistano attività commerciali similari nel raggio di 1.000 mt. dalla struttura;

Allegato A2

I requisiti obbligatori per la classificazione dei campeggi i denominati "centro vacanze" [1]

1.00

Densità ricettiva

1.01 35 mq. per persona [3]

1.02 30 mq. per persona [2]

2.00

Attrezzature sportive e di svago

2.01 Area riservata per intrattenimento e spettacolo: 1 mq ogni 4 unità di persone ospitabili in base alla capacità ricettiva massima (minimo 200 mq. 200) [2] [3]

2.02	Area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7 unità di persone ospitabili in base alla capacità ricettiva massima (minimo mq. 200) [2] [3]
2.03	Animazione professionale [2] [3]
2.04	Kinderheim [2] [3]
2.05	Tavolo da ping pong: un tavolo ogni 600 persone ospitabili in base alla capacità ricettiva massima (minimo 2) [2] [3]
2.06	Almeno 5 delle sottoelencate attrezzature [2]
2.07	Almeno 6 delle sottoelencate attrezzature [3] Campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio o calcetto (nel caso di campi polivalenti vengono conteggiati tanti sport quanti quelli evidenziati) Campo da tennis: un campo ogni 1.500 persone ospitabili in base alla capacità ricettiva massima (almeno 6 campi) Piscina: 1 mq. ogni 10 persone ospitabili in base alla capacità ricettiva massima (minimo 200 mq.) Campo da bocce: 1 campo ogni 300 persone ospitabili in base alla capacità ricettiva massima Minigolf Palestra attrezzata Campo da golf Parco acquatico Percorso vita Campo da calcio con fondo consolidato Bowling Biliardo e comunque qualsiasi altra attività sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.
3.00	Installazioni igienico-sanitarie comuni di base
3.01	nursery room [2] [3]
3.02	baby room [2] [3]

Note allegato A2

[1] i requisiti elencati sono sostitutivi o aggiuntivi dei requisiti previsti nel precedente allegato A1.

[3] obbligatorio per campeggi a 4 stelle.

[2] obbligatorio per campeggi a 3 stelle.

Allegato 3

Prescrizioni e definizioni per la classificazione dei campeggi

1) Prescrizioni comuni per la classificazione dei campeggi:

a) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque meteoriche;

b) viabilità pedonale interna atta ad assicurare l'accessibilità ai servizi, negozi, attrezzature complementari;

c) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili;

d) servizio di ricevimento e accettazione posto in locale apposito all'ingresso del complesso;

e) riscaldamento in tutti i locali per uso comune nei complessi ad attivazione invernale;

f) parcheggio auto con capacità pari alle piazzole e alle unità abitative sprovviste di parcheggio annesso ad esse riservato, anche esterno e separato dall'area ricettiva del complesso purché situato nelle immediate vicinanze dell'entrata;

g) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;

h) distanza non superiore a m. 200 dei gruppi igienico - sanitari dalle piazzole e dalle unità abitative di pertinenza.

2) Campeggi di "transito":

tutti i campeggi con denominazione aggiuntiva "di transito" devono possedere i requisiti obbligatori per quelli ad 1 stella.

3) Definizioni e prescrizioni specifiche

a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa. A un singolo equipaggio corrisponde di norma una tenda, un caravan, un camper o un'unità abitativa eccezionalmente completate da una o due tende accessorie di piccole dimensioni;

b) nelle strutture ricettive di cui all'[art. 11 della legge regionale n. 9/2006](#) gli allestimenti mobili per il pernottamento quali caravan, maxi caravan, mobilhouse e simili non possono realizzare allacci diretti e permanenti alla reti pubbliche (idrica, fognaria e del gas);

c) piazzola: area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Tale area comprende le superfici occupate dalla vegetazione e/o dagli impianti o attrezzature di dotazione della stessa piazzola. Le piazzole devono essere chiaramente delimitate con segnali di confine, quali paletti, staccionate, siepi o alberi e altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili e trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei rimorchi da campeggio. È consentita l'installazione di pre-ingressi, intesi come strutture coperte chiuse, per i mezzi mobili di pernottamento quali roulotte, caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a metri quadrati sedici ⁽⁴⁾. In aggiunta al pre-ingresso è consentita la realizzazione di un portico aperto e libero su tre lati, in materiale leggero, comunque smontabile, trasportabile e non stabilmente infisso al suolo che copra una superficie di terreno non superiore

a metri quadrati sedici. La installazione delle suddette strutture non è soggetta a permesso di costruire o D.I.A. ⁽⁵⁾.

d) servizi privati completi riservati al singolo equipaggio: locale comprendente l'insieme minimo di w.c., doccia, lavabo;

e) densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso ricettivo escluse le loro superfici impraticabili;

f) capacità ricettiva: capacità ricettiva massima consentita espressa in persone/giorno e riferita ai requisiti obbligatori. La capacità massima viene determinata dalla somma del numero massimo di persone ospitabili in base alle installazioni igienico-sanitarie comuni e del numero totale di persone ospitabili nelle unità abitative dotate di servizi privati completi riservati. La capacità ricettiva così definita deve comunque essere uguale od inferiore al limite imposto dalla densità ricettiva;

g) locale di lavaggio singolo: vano chiudibile, all'interno del gruppo di servizi comuni, dotato di lavabo;

h) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile;

i) baby room: locale attrezzato per l'igiene dei bambini in vano chiudibile, dotato di sanitari (w.c. - vasca - lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata;

l) nursery room: locale di lavaggio singolo, in vano chiudibile, attrezzato per l'igiene dei neonati;

m) responsabile in servizio: si intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;

n) kinderheim: locale attrezzato e organizzato con personale apposito per lo svago di bambini.

(4) Periodo così sostituito dal punto 1, lettera a), *Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893*. Il testo originario era così formulato: «È consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a mq. 12.».

(5) Periodo così sostituito dal punto 1, lettera b), *Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893*. Il testo originario era così formulato: «La installazione di tali pre-ingressi non è soggetta a concessione o autorizzazione edilizia.».

Allegato A4

I requisiti qualitativi obbligatori per la classificazione dei villaggi turistici

1	Densità ricettiva
1.01	35 mq per persona [4]
1.02	30 mq per persona [3]

- 1.03 25 mq per persona [2]
- 2 Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture**
- 2.01 Viabilità veicolare, percorsi pedonali e piazzole, a prova di acqua e di polvere [2][3][4]**
- 2.02 Parcheggio auto**
- 2.02.1 aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole [2][3][5]
- 2.02.2 come 2.02.1, con posti auto coperti o ombreggiati [4][5]
- 2.03 Aree libere per uso comune (aree gioco, impianti sportivi, aree verdi)**
- 2.03.1 di superficie complessiva superiore al 25% dell'intera superficie del villaggio [4]
- 2.03.2 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell'intera superficie del villaggio [2] [3]
- 2.04 Superficie delle piazzole [5]**
- 2.04.1 non inferiore a mq. 80 [4]
- 2.04.2 non inferiore a mq. 70 [3]
- 2.04.3 non inferiore a mq. 60 [2]
- 2.05 Impianto telefonico per uso comune [2][3][4]**
- 2.06 Internet point [3][4]**
- 3 Servizi, attrezzature ed impianti complementari**
- 3.01 Servizio di ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio**
- 3.01.1 servizio di ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio assicurato da un addetto in via esclusiva [3][4]
- 3.01.2 servizio di ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio assicurato da un addetto [2]
- 3.02 Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie comuni**
- 3.02.1 con addetto diurno permanente [4]
- 3.02.2 2 volte al giorno [2][3]
- 3.03 Pulizia unità abitative**
- 3.03.1 ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente [2] [3] [4]
- 3.04 Cambio di biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative**
- 3.04.1 Ad ogni cambio di cliente e, comunque, salvo diversa richiesta del cliente:
 - settimanalmente [2] [3] [4]
- 3.05 Pronto soccorso**
- 3.05.1 locale attrezzato con medico reperibile a chiamata [2][3][4]
- 3.06 Installazioni igienico - sanitarie comuni di base [6]**
- 3.06.1 1 w.c. ogni 15 ospiti [2][7]
- 3.06.2 1 w.c. ogni 10 ospiti [3][4][7]
- 3.06.3 1 box doccia ogni 24 ospiti [2][7]
- 3.06.4 1 box doccia ogni 18 ospiti [3][7]
- 3.06.5 1 box doccia ogni 12 ospiti [4][7]
- 3.06.6 1 lavabo ogni 24 ospiti [2][7]
- 3.06.7 1 lavabo ogni 18 ospiti [3][7]
- 3.06.8 1 lavabo ogni 12 ospiti [4][7]
- 3.06.9 1 lavello ogni 40 ospiti [2][3][7]
- 3.06.10 1 lavello ogni 30 ospiti [4][7]
- 3.06.11 1 lavatoio ogni 60 ospiti [2][3]
- 3.06.12 1 lavatoio ogni 40 ospiti [4]
- 3.06.13 1 vuotatolo per w.c. chimici ogni 70 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria [2][3][4]
- 3.07 Macchine ed altri allestimenti nei servizi**
- 3.07.1 lavanderia automatica [4]
- 3.07.2 stireria [4]
- 3.07.3 locale stenditoio [2] [3] [10]
- 3.07.4 locale stenditoio [4]
- 3.07.5 macchine asciugatrici [4]
- 3.07.6 Asciugacapelli a muro (almeno due ogni blocco servizi) [3] [4]
- 3.08 Erogazione acqua calda**
- 3.08.1 in dotazione in tutti i blocchi servizi comuni di base e nelle unità abitative [2][3][4]
- 3.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative [8] con allacciamento agli impianti idrico e fognario**
- 3.09.1 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, box doccia, w.c. e servizio bidet) in tutte le unità abitative [3][4]
- 3.09.2 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e servizio bidet) in almeno il 50% delle unità abitative [2]
- 3.10 Dotazioni nelle unità abitative [8]**
- 3.10.1 attrezzature per il soggiorno, commisurate alla capacità ricettiva dell'unità abitativa, di un numero di ospiti non inferiore a 4, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti [2][3][4]
- 3.10.2 attrezzatura per il soggiorno all'aperto commisurate alla capacità ricettiva dell'unità

- abitativa di un numero di ospiti non inferiore a 4 [4]
- 3.10.3 televisione nelle unità abitative
- in tutte le unità abitative [4]
- in almeno il 50% delle unità abitative [3]
- 3.10.4 riscaldamento in tutte le unità abitative [2] [3] [4] [10]
- 3.11 Aria condizionata**
- in almeno il 30% delle unità abitative e dei locali comuni [4]
- in almeno il 20% delle unità abitative e dei locali comuni [3]
- 3.12 Attrezzature per il ristoro**
- 3.12.1 servizio bar [2]
- 3.12.2 locale bar [3][4]
- 3.12.3 servizio ristorazione [3] [9]
- 3.12.4 servizio ristorazione [4]
- 3.12.5 market [2] [3] [9]
- 3.12.6 market [4]
- 3.13 Attrezzature sportive (piscine, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)**
- 3.13.1 almeno una attrezzatura [2]
- 3.13.2 almeno due attrezzature [3]
- 3.13.3 almeno tre attrezzature di cui una la piscina [4]
- 3.14 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)**
- 3.14.1 almeno una attrezzatura (o servizi) [2]
- 3.14.2 almeno due attrezzature (o servizi) [3]
- 3.14.3 almeno tre attrezzature (o servizi) [4]
- 4.00 Qualità e stato di conservazione**
- 4.01 locali comuni e unità abitative (arredi, pavimentazione, pareti, tendaggi, illuminazione)
ottimo [4]
buono [2][3]
- 4.02 aspetto esterno locali comuni e unità abitative (facciata, balconi, serramenti, porte e infissi)
ottimo [4]
buono [2] [3]
- 4.03 installazioni igienico - sanitarie comuni di base (pareti, porte, arredi, sanitari, rubinetteria)
ottimo [4]
buono [2] [3]
- 5.00 Barriere architettoniche**
- 5.01 ai fini della determinazione dei requisiti di classificazione, nei villaggi turistici di nuova costruzione e in quelli esistenti, si applicano le norme contenute nel [D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503](#), nella [legge 9 gennaio 1989, n. 13](#) e nel [decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236](#).
- 5.02 nei villaggi turistici di nuova costruzione e in quelli esistenti, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità abitative con un minimo assoluto di due unità.
- 5.03 nei villaggi turistici esistenti sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. La deroga è concessa dal Comune ed è comunicata alla Provincia competente in materia di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta. Tale deroga si applica anche nel caso di ristrutturazioni.

Note:

- [4] obbligatorio per i villaggi turistici a 4 stelle.
[3] obbligatorio per i villaggi turistici a 3 stelle.
[2] obbligatorio per i villaggi turistici a 2 stelle.
[5] qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 2.02.1 e 2.02.2 potrà essere corrispondentemente ridotta. Per contro qualora sussistano i requisiti di cui alle sottovoci 2.02.1 e 2.02.2 e non sia consentita la sosta nelle piazzole, la superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di metri quadrati 15.

[6] nel caso in cui tutte le unità abitative risultino dotate di installazioni igienico - sanitarie, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una installazione di base ogni 250 persone ospitabili.

[7] da dislocarsi a non più di 150 m. delle piazzole cui sono destinate.

[10] obbligatorio solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m. 600.

[8] per unità abitative si intende l'insieme dato dalla piazzola e dal manufatto ivi installati. Nelle unità abitative la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:

- mq. 35 nei villaggio a 2 stelle;
- mq. 40 nei villaggio a 3 stelle;
- mq. 45 nei villaggio a 4 stelle;

Tali parametri non si applicano per tende o roulotte. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole unità abitative, e non può comunque superare quella media di 4 persone per unità abitative;

[9] l'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1000 metri;

Allegato A5

